

## **Profili fiscali connessi alla creazione di holding, società controllate (subsidiary) o filiali (branch) in mercati esteri**

di Cosimo Turrisi

### **1. Premessa**

Il diritto tributario italiano è articolato in un corpo legislativo di norme e di principi positivi che stabiliscono le modalità di tassazione e non sono suscettibili di interpretazioni analogiche se non su esplicito richiamo di legge. In tale architettura normativa trovano spazio fenomeni evasivi ed elusivi di carattere internazionale, oggetto di contesa da parte del legislatore.

Il termine evasione fiscale indica un comportamento diretto a non pagare, totalmente o parzialmente, i tributi, mediante l'occultamento di proventi o la deduzione di costi inesistenti e rappresenta un inadempimento che il soggetto passivo assume nei confronti della pretesa tributaria

L'elusione fiscale, invece, rappresenta un sistema di aggiramento delle norme fiscali, una fattispecie negoziale e giuridica complessa, apparentemente lecita, mirata a ridurre o annullare gli oneri fiscali, approfittando delle imperfezioni normative.

La normativa tributaria italiana, di volta in volta, prende in esame singole problematiche giuridiche di applicazione e stabilisce dei limiti alle scelte economiche con specifiche norme.

I gruppi di imprese a vocazione internazionale, di conseguenza, nell'ambito dello sviluppo delle politiche industriali o commerciali, dovranno valutare attentamente quale struttura utilizzare nel mercato di riferimento.

### **2. L'inserimento in un mercato straniero ed il principio di tassazione del reddito mondiale.**

La tassazione in Italia avviene secondo il “*worldwide taxation principle*” in virtù del quale tutti i soggetti residenti nel nostro Paese tassano in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, per il solo fatto che questi siano ad essi riferibili. In maniera differente i soggetti non residenti sono tassati secondo il principio della territorialità o della fonte, in base al quale i redditi sono tassati in Italia se ivi prodotti.

L'adozione nei diversi Stati di norme fiscali che applicano i medesimi principi e cioè, l'utile mondiale per i residenti e la territorialità per i non residenti, crea inevitabilmente il **rischio di doppie imposizioni**.

Tutti gli Stati, in proposito, hanno assunto iniziative finalizzate ad evitare le ipotesi di doppia imposizione internazionale, per evitare che si creino distorsioni nel mercato. In linea di massima i rimedi individuati dai vari ordinamenti tributari consistono in misure di tipo unilaterale, previste da ciascun ordinamento, con effetti limitati al suo interno, quali, ad esempio, la possibilità di detrarre l'imposta assolta all'estero dal tributo dovuto nel Paese di residenza, oppure la previsione di aliquote ridotte per i redditi di fonte estera, nonché l'adozione di trattati internazionali, denominati **convenzioni contro le doppie imposizioni** i cui effetti si producono direttamente all'interno dei singoli ordinamenti interessati<sup>1</sup>.


L'esigenza di approdare su nuovi mercati esteri dove collocare gli *output* della produzione, l'opportunità di delocalizzare alcuni *assets* in Paesi con bassa fiscalità e minor costo del lavoro, dotati di legislazioni efficienti e sistemi giudiziari celeri, nonché la possibilità fruire di piazze finanziarie gradite agli investitori, spingono le imprese a strutturarsi in gruppi articolati tra holding, subholding o controllate varie.

Nel dettaglio, un imprenditore italiano che intende operare in un nuovo mercato estero ritenuto di interesse o che, comunque, se già operante, intende riorganizzazione le proprie società in Italia e all'estero può farlo attraverso:

- uno o più **soggetti economici controllati** (*subsidiaries*), che rappresentano entità del tutto distinte dalla struttura originaria, dotate di completa autonomia giuridica, ma controllate dalla società madre;
- una o più **filiali/stabili organizzazioni** (*branches*), sedi secondarie con rappresentanza stabile, ma prive di autonomia giuridica, ossia dei "rami";




- un **architettura societaria** articolata, ad esempio, tramite holding estere (off shore) e subholding (pure o miste) UE che controllano le operative italiane o UE<sup>2</sup>.



<sup>1</sup> I trattati si uniformano ad alcuni schemi-tipo, dettati da modelli, tra i quali per il sistema Italia il Modello approvato in ambito OCSE nel 1963, aggiornato nel 2003.

<sup>2</sup> Le varianti nella catena di controllo ed i livelli possono essere molteplici e l'esempio è puramente didattico.



La differenza fondamentale tra *subsidiary* e *branch* è che la prima, essendo autonoma ha i risultati della sua attività (reddito o perdita) che non confluiscono nel bilancio della società madre, mentre nel caso della *branch*, invece, in quanto sede fissa di affari costituita da beni e/o persone, attraverso cui una società residente in uno Stato esercita la propria attività in un altro Stato, il reddito o la perdita confluisce nel bilancio della società madre. L'utilizzo di una struttura articolata tramite holding, invece, consente, a seconda della struttura, una notevole adattabilità alle esigenze di mercato ed alle norme di diritto tributario. In dettaglio:

La scelta di una subsidiary permette:

- un'autonoma responsabilità dell'unità estera per le operazioni compiute;
- la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali locali quali esenzioni da imposte, riduzione di base imponibile od aliquote, oppure adozione di regimi speciali per newco;
- una maggiore semplicità amministrativa in base alle regole dello stato estero.

L'adozione di una branch, invece, consente:

- utilizzo delle perdite di gestione eventualmente prodotte all'estero dalla branch nella determinazione del reddito della casa madre (a differenza delle perdite realizzate dalla subsidiary, che comportano una svalutazione della partecipazione in deducibile fiscalmente salvo i casi di opzione per il consolidato fiscale)
- non assoggettamento a ritenute alla fonte in presenza di un utile della *branch* trasferito alla casa madre a differenza dei dividendi (variabile in base al paese estero)
- possibile adozione della “*branch exemption*” introdotta dal decreto Internazionalizzazione D.Lgs. n. 147/2015 nel nuovo art. 168-ter TUIR che prevede la possibilità per le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano di non far assumere

rilevanza fiscale agli utili e alle perdite realizzate da

tutte le loro stabili organizzazioni all'estero, tramite l'opzione per il regime di esenzione con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al momento in cui è esercitata l'opzione.

L'utilizzo di holding extracomunitarie e subholding comunitarie permette a seconda dei casi di:

- veicolare attraverso holding estere a subholding UE e, in seguito, a controllate italiane disponibilità finanziarie allocate in paesi off shore;
- spostare risorse finanziarie all'estero distribuendo utili<sup>3</sup> (non soggetti a ritenuta ex art. 27 -bis del DPR 600/1973 in ambito UE se rientranti nella Direttiva n. 2011/96/UE rifusione della Direttiva 90/435/CEE "madre figlia" recepita nel nostro ordinamento) o pagando interessi sui finanziamenti soci ricevuti, deducibili fiscalmente in abbattimento della base imponibile italiana e non soggetti a ritenute al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 26-*quater* del medesimo DPR 600/73, il quale ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2003/49/CE c.d. Direttiva Interessi-Canoni.
- beneficiare del particolare regime di tassazione della holding estera laddove più conveniente.

In ogni caso, a seconda delle scelte di penetrazione dei mercati, occorre tener conto oltre che delle norme fiscali in essere nei vari Stati o territori, anche delle disposizioni di contrasto vigenti.

### 3. Subsidiary Controlled Foreign Companies

Il regime delle CFC nasce per contrastare il fenomeno degli arbitraggi fiscali internazionali aventi quale unico scopo quello di dislocare i redditi italiani in luoghi con *fiscalità privilegiata*. L'art. 167 del TUIR dispone che laddove un soggetto residente in Italia detenga direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile)<sup>4</sup>, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono **imputati ai soggetti residenti** in proporzione alle partecipazioni possedute.

La Legge di stabilità per il 2016, vale a dire, ha apportato a tale disciplina alcune modifiche riformulando l'articolo nel solco di un'innovata esigenza di cambiamento già manifestata con i precedenti interventi legislativi quali la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

---

<sup>3</sup> Stesso ragionamento ma di segno opposto vale per gli utili distribuiti in Italia che si avrebbero nel caso in cui la madre fosse italiana e la figlia appartenente alla UE.

<sup>4</sup> Con D.L. 147/2015 è stata soppressa, a partire dall'esercizio 2015, l'estensione, vigente dal 2006, del regime CFC alle società collegate residenti in un paradiso fiscale (soppressione dell'art. 168 TUIR), introducendo un particolare regime transitorio per il 2015.

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge stabilità

2016) all'articolo 1, comma 142, nel delineare tale normativa di contrasto, ha eliminato il rinvio alla cosiddetta black list (D.M. 21 novembre 2001) contenuto nell'art. 167, comma 4, del TUIR ai fini dell'individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato soggetti al regime delle CFC di cui all'art.167, comma 1, del TUIR.

Il riferimento alla black list è stato sostituito da un criterio univoco e oggettivo per effetto del quale si considerano privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, il cui **livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento** di quello applicabile in Italia.

L'art. 167 del TUIR al comma 4 prevede che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il **livello nominale di tassazione** risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia, esprimendo un parametro lineare e semplice rispetto a quello del **tax rate effettivo**, che tuttora deve essere calcolato ai fini dell'applicazione della disciplina delle CFC di cui all'art. 167, comma 8-bis (paesi UE o aderenti al SEE) del TUIR, basata sul metodo del "*comparable tax approach*" così come definito dal Rapporto OCSE sulle controlled foreign company del 1996.

L'adozione del criterio del livello nominale di tassazione, pur nella sua semplicità, comporta un monitoraggio delle aliquote applicabili ai fini delle imposte sui redditi estere, nonché dell'eventuale entrata in vigore di nuovi regimi fiscali speciali.

Rimangono esclusi, in linea di massima, dall'ambito di applicazione del regime delle CFC di cui all'articolo 167, comma 1, del TUIR, gli Stati appartenenti all'Unione europea ovvero aderenti allo Spazio economico europeo ("SEE") con i quali il nostro Paese abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rientrano nel regime delle CFC soltanto a seguito del rinvio di cui all'art. 167, comma 8-bis, del TUIR che in presenza delle 2 condizioni congiunte:

1. il soggetto estero controllato è assoggettato ad una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe assoggettato qualora residente in Italia (c.d. **tax rate test**);
2. il soggetto estero ha conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o *altre attività finanziarie*, dalla cessione o dalla concessione in uso di *diritti immateriali* relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla *prestazione di servizi nei confronti di soggetti* che direttamente o indirettamente *controllano* la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari (c.d. **passive income test**).

Il comma 6 dell'articolo 167 TUIR, inoltre, dispone che i redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media

applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società, facendo venir meno il riferimento al fatto che la predetta aliquota non poteva essere inferiore al 27%, coerentemente alla previsione governativa di un abbassamento dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% con decorrenza 2017.

Tali redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Dal punto di vista operativo, le società che detengono partecipazioni di controllo in Paesi a fiscalità privilegiata sono obbligate al versamento di un'**imposta sostitutiva** sul 100% degli utili maturati da tali società in proporzione alle partecipazioni detenute, indipendentemente dalla distribuzione di dividendi<sup>5</sup>.

Qualora risultasse, invece, una perdita, questa è computata negli esercizi successivi in diminuzione dei redditi della stessa società controllata CFC ai sensi dell'art. 84 del TUIR (quindi non dei redditi dei soggetti partecipanti).

L'obbligo del versamento dell'imposta sostitutiva e della relativa compilazione dei quadri può essere evitato qualora sia dimostrabile, alternativamente, che, sin dall'inizio del periodo di possesso, la controllata CFC:

- a) *svolge un'effettiva attività industriale e commerciale come principale attività nel mercato di insediamento (prima esimente),*
- b) *non è utilizzata al fine di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata (seconda esimente).*

La sussistenza della prima esimente, consente di posporre la tassazione (*per cassa*) al momento della distribuzione del dividendo dell'*intero importo* ricevuto (art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR)<sup>6</sup>; mentre quella della seconda esimente, consente una tassazione equiparata ai dividendi ordinari non provenienti dai paradisi fiscali (*per cassa con esenzione per il 95%*).

La disapplicazione della norma può essere sottoposta a **interpello** probatorio presso l'Agenzia delle Entrate (non più obbligatorio dal 2015)<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> La tassazione in Italia del reddito estero delle controllate CFC si ottiene – separatamente e in proporzione alla misura della partecipazione – applicando al loro reddito, rideterminato secondo le regole italiane valide per la determinazione del reddito d'impresa, l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto della partecipante italiana. Si adotta il criterio di competenza dell'utile maturato, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dello stesso.

<sup>6</sup> Inoltre, la presenza delle condizioni previste per la prima esimente consente di usufruire, con determinati limiti, del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

<sup>7</sup> A seguito delle modifiche delle misure introdotte dall'art. 8 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147. L'Amministrazione Finanziaria ha 120 gg. per dare una risposta, oltre i quali si verifica il silenzio-assenso. Le risposte ottenute a seguito degli interpelli presentati negli anni precedenti continuano ad essere valide finché non si verifichi un modifica delle condizioni di operatività della controllata residente in Paesi con fiscalità agevolata.

#### 4. Società esterovestite

La disciplina relativa all'esterovestizione nasce per contrastare l'utilizzo di **società estere (legal entity) fittiziamente residenti o localizzate** in Paesi o territori diversi dall'Italia (in ambito UE o extra UE), aventi quale scopo soltanto quello di fruire di regimi fiscali agevolati<sup>8</sup>, nonostante conducano nel territorio italiano la propria attività principale, ovvero abbiano in Italia la sede della propria amministrazione.

Il fenomeno dell'esterovestizione è, sostanzialmente, alimentato dalla disarmonia esistente tra i sistemi tributari dei vari Stati, anche in ambito U.E., che cercano di attrarre operatori e capitali stranieri, prevedendo l'applicazione di aliquote fiscali molto contenute o, comunque, particolari benefici fiscali, per determinate tipologie di soggetti economici o per specifiche categorie di reddito. In alcuni Stati, ad esempio, esistono sistemi di imposizione agevolata che rendono nullo, il prelievo fiscale dei dividendi percepiti dalle *holding* ivi costituite, o quello delle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni.

La sottrazione di materia imponibile, in particolare, può avvenire in modo indiretto, nel caso in cui una società o ente fiscalmente residente in Italia sia controllata o gestita da società o ente residente all'estero e quest'ultima, a sua volta, sia controllata o gestita da soggetti residenti in Italia, oppure, in modo diretto nel caso di società o ente formalmente residente all'estero, ma sostanzialmente gestito o controllato dall'Italia.

La normativa fiscale nazionale, in particolare, relativamente all'imposizione delle persone giuridiche e degli enti assimilati, propone la distinzione tra soggetti residenti e non residenti, già prevista per la tassazione delle persone fisiche. Più specificatamente, mentre per le persone giuridiche residenti, in attuazione del citato principio della tassazione mondiale, sono assoggettati ad imposizione in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, per le società e gli enti non residenti, al contrario, ed in applicazione del diverso principio di tassazione territoriale, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto i redditi prodotti sul territorio nazionale.

L'esterovestizione di un soggetto in base a tali distinzioni, è fenomeno dissociativo fra residenza formale e residenza sostanziale, posta in essere al fine di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso rispetto a quello del Paese di effettiva appartenenza. Il punto di partenza, nell'analisi del fenomeno in esame, è perciò il concetto stesso di residenza fiscale, disciplinato dall'art. 73 c. 3 per le persone giuridiche, per il quale, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

L'articolo 73, comma 3 richiede:

---

<sup>8</sup> A differenza del regime CFC che riguarda soltanto Stati o territori a fiscalità privilegiata.

1. un requisito di carattere formale/sostanziale: la sede legale (requisito formale) ovvero la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'attività (requisito sostanziale) nel territorio dello Stato;

2. un requisito di carattere temporale, ossia la permanenza del requisito formale e sostanziale per la maggior parte del periodo d'imposta (art. 76, comma 2, TUIR: "*Il periodo d'imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare*"<sup>9</sup>).

I requisiti sub 1 sono tra loro alternativi, nel senso che la sussistenza di uno di essi, unitamente al verificarsi del requisito sub 2, è presupposto necessario e sufficiente ad attrarre una società nella sfera dei soggetti residenti nel territorio dello Stato.

#### *Esterovestizione di società finanziarie*

La costituzione di società finanziarie con funzione di *holding/sub holding* consente di accentrare in soggetti giuridici residenti in Paesi a bassa tassazione le partecipazioni nelle sussidiarie esistenti in Italia e a livello internazionale, in modo tale da garantire un controllo sugli indirizzi operativi e gestionali delle imprese situate all'estero e fruire di regimi di favore per i redditi derivanti dalla gestione di partecipazioni.

Le *sub holding*, in tale contesto, possono essere strutturate come semplici strumenti di controllo locale delle partecipazioni, che hanno un beneficio fiscale nell'utilizzo di finanziamenti di terzi per acquisire le sussidiarie estere, compensando i redditi prodotti da queste ultime con gli interessi passivi sui finanziamenti ottenuti.

In linea generale, i vantaggi connessi all'utilizzo di una società finanziaria situata in un Paese a bassa tassazione sono derivanti da:

- minimo livello di ritenute applicate sui dividendi percepiti dalle sussidiarie;
- minima tassazione nello Stato della *sub holding* dei dividendi pagati dalle sussidiarie (che possono essere ridistribuiti alla "casa madre" soltanto per valutazioni interne);
- minima tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute dalla *sub holding*.

#### *Esterovestizione di società commerciali.*

La localizzazione di società commerciali in Paesi esteri trova la sua convenienza in caso di aliquote d'imposta o imponibili ridotti. Il vantaggio si realizza in caso di travaso di utili al di fuori dei confini nazionali, interponendo la società estera nel processo di commercializzazione dei beni o servizi prodotti. Infatti l'applicazione di prezzi inferiori a quelli di mercato tra la società italiana produttrice e la società estera commerciale consentirà a quest'ultima, al momento della successiva rivendita a terzi dei prodotti a prezzi di mercato, di ricavare un utile

---

<sup>9</sup> E' possibile sommare più frazioni d'anno, anche non continuative, nel calcolo del periodo d'imposta.

netto (tassato in maniera minima) da distribuire

alla controllante (ITA) sotto forma di dividendi.

L'art. 73, cc. 5-*bis* e 5-*ter*, del TUIR, a tal fine, dispone una **presunzione legale**, di **tipo relativo**, afferente la localizzazione in Italia di uno degli elementi costitutivi della residenza fiscale ovvero la sede dell'amministrazione<sup>10</sup>. In dettaglio il comma 5-*bis* recita: “*Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:*

*a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;*

*b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.*

Nel caso di costituzione di società commerciali estere, per dimostrare la esteroinvestizione di detti soggetti, si dovrà valutare:

- la struttura organizzativa della società estera per lo svolgimento della sua attività commerciale;
- il grado di autonomia decisionale di cui gode detta società nella scelta delle strategie di mercato, nella individuazione dei clienti, nella formulazione delle clausole contrattuali e nella determinazione dei prezzi di vendita;
- la natura e la rilevanza del contributo fornito dalla controllante italiana all'adempimento degli obblighi contabili e fiscali propri della società estera e connessi alla sua attività.

La libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, impongono, ovviamente che le contestazioni effettuate tramite le presunzioni di cui all'articolo 73 commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* TUIR vengano suffragate da elementi di prova a carico dell'Ufficio che effettua la contestazione.

La riconducibilità di società di capitali estere a soggetti italiani, infatti, è possibile nel caso di numero limitato di soci (persone fisiche), il più delle volte familiari o, comunque, persone legate da altri vincoli stretti o di business che fanno parte di consigli di amministrazione che, di fatto, hanno un ruolo inconsistente.

La Corte di cassazione, in particolare, con sentenza del 7 febbraio 2013, n. 2869, ha affermato che l'esteroinvestizione risulta prospettabile quando la società costituita all'estero sia un'entità meramente artificiosa, ovvero abbia una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica.

---

<sup>10</sup> Sotto il profilo soggettivo la disciplina dell'art. 73 riguarda tutti i potenziali contribuenti, ed, in modo particolare, le società di capitali e le persone fisiche.

## 5. La tassazione dei dividendi nei rapporti con l'estero

Il regime di tassazione dei dividendi intersocietari si rinvia dal combinato disposto di alcuni provvedimenti:

- art. 89 del D.P.R. 917/1986 riguardante la tassazione dei dividendi percepiti dalle società di capitali in genere;
- artt. 27 e 27-bis del D.P.R. 600/1973 riguardanti l'applicazione di ritenute sui dividendi erogati da società di capitali residenti nel territorio dello Stato a soggetti non residenti;
- Direttiva n. 90/435/CEE del 23 luglio 1990, così come "rifusa" nella Direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE1, meglio nota come Direttiva madre-figlia;
- Convenzioni contro le doppie imposizioni, ispirate al prototipo convenzionale rappresentato dal Modello OCSE, che regolano la determinazione della potestà impositiva sui dividendi, nonché le ritenute in uscita applicabili

La disciplina di tassazione dei dividendi di cui all'art. 89 del DPR. 917/1986 prevede la non imponibilità del dividendo, in capo al percettore, per una percentuale pari al 95% dello stesso, ragion per cui la tassazione del dividendo avrà come base imponibile il 5% del dividendo percepito, sulla quale verrà applicata l'aliquota del 27%.

Nell'intento di equiparare il trattamento fiscale riservato a società ed enti residenti uno stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo non incluso in territori fiscalmente privilegiati, soggetti ad imposta sul reddito delle società, con il trattamento fiscale riservato alle società di capitali residenti, è stato introdotto, con la Legge n. 244/2007 il comma 3-ter all'articolo 27 del DPR. n. 600/19735, il quale prevede l'applicazione di una ritenuta pari all'1,375% sui dividendi erogati a società o enti.<sup>11</sup>

L'art. 27, c. 3, del DPR n. 600/1973 disciplina la modalità generale di tassazione dei cd. "dividendi in uscita", ossia dividendi corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello stato, siano essi persone fisiche o società, prevedendo l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 26% dell'intero ammontare del dividendo erogato al soggetto non residente nel territorio dello Stato<sup>12</sup> (che non sia una stabile organizzazione del soggetto societario italiano altrimenti si avrebbe un'attrazione del reddito e non una distribuzione di dividendi). Tale ritenuta non è influenzata dal tipo di partecipazione detenuta dal soggetto percipiente non residente, ovvero la ritenuta verrà applicata indistintamente sia a soggetti aventi una partecipazione qualificata nella società erogante, che ai soggetti aventi una partecipazione non

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 1, c. 62 L. 28 dicembre 2015 n. 208 "a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: "dell'1,375 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,20 per cento».

<sup>12</sup> Pertanto, come si evince dal dettato normativo, il legislatore non ha effettuato una distinzione sulla natura del soggetto percipiente e, quindi, in via generale, la predetta ritenuta del 26%, verrà applicata sia ai dividendi erogati a soggetti non residenti persone fisiche, che a società non residenti

qualificata nella stessa. Inoltre, i soggetti

percipienti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, diversi dai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (non inclusi in territori privilegiati) e dalle società o enti di cui al comma 3-ter dell'art. 27 del DPR 600/1973, hanno diritto di richiedere il rimborso fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta subita, a condizione che essi dimostrino di aver pagato sui dividendi le imposte nel paese di residenza, attraverso il rilascio di una apposita certificazione da parte dell'Autorità fiscale del paese di residenza.

La società partecipata residente deve applicare, quindi, seguendo un ordine logico<sup>13</sup>:

- la ritenuta del 26%;
- oppure la minore ritenuta prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (generalmente non superiore al 15%), qualora il percipiente possieda i requisiti specifici per poterne beneficiare;
- la ritenuta dell'1,375% a titolo di imposta (1,20 dal 2017 a seguito di riduzione dell'aliquota IRES) di cui all'art. 27 c. 3-ter del DPR 600/73, se il beneficiario è una società di capitali comunitaria che non ha titolo a beneficiare della Direttiva 2011/96/UE c.d. "Direttiva madre-figlia";
- nessuna ritenuta, se sussistono i requisiti previsti dall'art. 27-*bis* del d.P.R. 600/73, norma attuativa della suddetta Direttiva "madre-figlia".

Nel caso in cui i dividendi siano erogati a società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi in territori non agevolati ed abbiano i requisiti per l'applicazione della Direttiva n. 2011/96/UE (che rifonda la Direttiva 90/435/CEE), recepita nel nostro ordinamento nell'art. 27-*bis* del D.P.R. 600/1973, come anticipato, è possibile non applicare ritenute.

La richiamata disposizione prevede che le società estere che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta (ovvero alla richiesta di esenzione) se:

- a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
- b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione Europea;

---

<sup>13</sup> Nel caso, invece, di distribuzioni effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti, come specificato di seguito, si applica, o la ritenuta del 26%, o quella prevista dalle Convenzioni internazionali, a prescindere dall'entità della partecipazione detenuta.

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Per ottenere l'esenzione, sussistendone i requisiti, la società estera dovrà presentare alla società italiana il Modello E approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate n. 84404/2013 del 10.07.2013.

Qualora, invece, la società partecipata residente abbia optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, le società partecipate residenti attribuiscono direttamente ai soci esteri i redditi prodotti, indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo il modello tipico delle società di persone. In tal caso, i soci non sconteranno alcuna forma di imposizione all'atto dell'effettiva percezione degli utili.

28 ottobre 2016

Cosimo Turrisi